

## Norme &amp; Tributi

# Bilanci, nella nota integrativa i presupposti della continuità

## EMERGENZA COVID-19

## RENDICONTI



Sospensione del principio  
se al 23 febbraio  
è provata la funzionalità

Un indice è l'esistenza di un  
patrimonio netto rilevante  
rispetto all'indebitamento

## Franco Roscini Vitali

L'articolo 7 del Dl 23/2020 sospende il primo principio di redazione del bilancio contenuto nell'articolo 2423-bis del Codice civile, ovvero la prospettiva della continuità aziendale. Il principio contabile Oic 11, che illustra i postulati del bilancio, precisa che la continuità aziendale è sinonimo di funzionalità, di azienda in funzionamento.

## La nuova disposizione

La norma contiene due limiti applicativi: uno temporale, riferito ai bilanci in corso nel 2020, e uno soggettivo perché riguarda le imprese in continuità nell'esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, generalmente l'esercizio 2019. Per cui la disposizione non può essere applicata da parte delle imprese che, prima e indipendentemente dalla crisi, erano in situazione di perdita della continuità. L'articolo 7 precisa che il criterio di valutazione è illustrato nella nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilan-

cio precedente. Quindi, la norma collega strettamente i bilanci 2019 con quelli 2020 perché, per redigere il bilancio 2020 in base al principio generale della continuità, si deve dimostrare l'esistenza della stessa, alla data del 23 febbraio 2020. A questo punto, gli amministratori dovranno fornire, nella nota integrativa ai bilanci 2020, le informazioni a supporto dell'esistenza del presupposto della continuità: le imprese che hanno già approvato il progetto di bilancio potrebbero integrare l'informativa quantomeno nel verbale redatto in sede assembleare.

## Gli esempi

Ad esempio, l'esistenza di un patrimonio netto di una certa consistenza rispetto all'indebitamento, costituisce di per sé un punto di partenza; tuttavia, è necessario anche il confronto con l'attivo immobilizzato per determinare il coefficiente di copertura delle immobilizzazioni. Infatti,

## IL WEBINAR DEL 17 APRILE

## Amministratori e responsabilità

Venerdì pomeriggio appuntamento con gli esperti per chiarire alcuni degli interrogativi più pressanti per gli amministratori di condominio. Dopo oltre un mese di blocco totale della circolazione delle persone e di obbligo di telelavoro si comincia a tirare le somme della gestione emergenziale e, soprattutto, a prepararsi a un altro periodo indefinito da organizzare.

La sicurezza dei condomini e del condominio sono al centro del webinar gratuito su piattaforma webex organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con Anaci Milano venerdì 17 aprile, dalle 15 alle 17. Dopo il saluto di Leonardo Caruso,

un'impresa che presenta un attivo immobilizzato d'importo rilevante dovrebbe avere un patrimonio netto che copre il più possibile l'attivo e, per l'eventuale parte non coperta, dovrebbe essere presente nel passivo un indebitamento a medio-lungo termine. Questo indicatore è tra quelli richiamati dal principio di revisione Isa Italia 570 che inserisce tra le criticità l'eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine. Tra l'altro, se la copertura è adeguata, il capitale circolante netto è positivo, compresi i liquidi e la disponibilità: in ogni caso gli indicatori, finanziari e gestionali, contenuti nel principio di revisione costituiscono un'ottima guida anche per dimostrare l'esistenza della continuità.

## Altri indicatori

Dal punto di vista finanziario, altri indicatori possono essere d'aiuto, così come il rendimento del capitale

investito (Roii), indice di carattere misto economico-finanziario. Inoltre, la componente del Roi costituita dal reddito operativo, può essere messa in relazione alla capacità dell'impresa di diminuire i ricavi senza compromettere il punto di pareggio aziendale. Altre informazioni possono riguardare l'assenza o l'esiguità di costi capitalizzati (impianto/ampliamento/sviluppo), di intangibili "problematici" come l'avviamento e l'assenza d'imposte anticipate relative a perdite d'esercizio. Informazione importante, poi potrebbe essere la politica di distribuzione dei dividendi relativi all'esercizio 2019, ma anche di quelli precedenti. Quanto alle rimanenze, un dato positivo, nel caso di valutazione con i metodi alternativi Lifo, Fifo e costo medio, è la differenza, se rilevante, con i costi correnti alla chiusura dell'esercizio, informazione richiesta dal Codice civile che deve essere presente anche nei bilanci precedenti.

In alcune situazioni gli amministratori potrebbero invocare i casi eccezionali richiesti dall'articolo 2423-bis, comma 2, del Codice civile per effettuare il cambiamento del criterio di valutazione, applicando il principio contabile Oic 29 con imputazione dell'effetto del cambiamento nel saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio 2020. In questo caso, si presenta il problema della valutazione della differenza perché, al fine normativo, non è mai stato affrontato, come invece auspicato su questa pagina (si veda il Sole 24 Ore dell'11 ottobre 2019). Quanto illustrato merita di essere approfondito perché riguarda soltanto le imprese che non hanno chiuso l'esercizio 2019 con un bilancio perduto. In presenza di un esercizio in perdita, generalmente non compromette l'esistenza del presupposto della continuità: in questo caso, è opportuna l'informativa anche in relazione ai bilanci precedenti.

## L'AMBITO TEMPORALE

## Stop all'obbligo di ripianare le perdite per l'esercizio in corso

L'esonero previsto dal Dl 23 si applicherà fino al 31 dicembre 2020

## Angelo Busani

La sospensione, disposta dall'articolo 6 del Dl 23/2020, dell'obbligo di assumere "provvedimenti" in caso di perdite (e, in particolare, di provvedere al loro ripianamento) non si applica agli esercizi sociali chiusi fino all'8 aprile 2020 ma solamente agli esercizi sociali che si chiudono «a decorrere dalla data di entrata in vigore» del Dl 23/2020 (e cioè dal 9 aprile 2020) «fino alla data del 31 dicembre 2020».

## Perdite esercizio 2019

Se le perdite sono rilevate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, la norma di cui all'articolo 6, non è applicabile (lo conferma la relazione di accompagnamento quando parla di «perdita di capitale, dovuta alla crisi da Covid-19, e verificatasi negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020»). In altre parole, quando l'articolo 6 parla di «fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi» tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, fa riferimento non al bilancio approvato in tale periodo, ma alle perdite maturate in tale periodo. Pertanto, se si tratti di:

- perdite del 2019 che diminuiscono il capitale sociale per non oltre un terzo, non vi è alcun provvedimento da adottare;
- perdite del 2019 che diminuiscono il capitale sociale di oltre un terzo, l'assemblea va convocata per assumere «opportuni provvedimenti», dovendo anche tener «conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo» la chiusura dell'esercizio ma non quelli verificatisi dopo l'8 aprile 2020 (un opportuno provvedimento può essere quello di considerare il 2020 come anno "di grazia");
- perdite che diminuiscono il capitale oltre il terzo e sotto il minimo legale, la società deve essere ricapitalizzata; in mancanza essa si scioglie e gli amministratori non possono provvedere alla gestione imprenditoriale, ma devono limitarsi a una gestione conservativa.

## Perdite esercizi chiusi a gennaio, febbraio e marzo 2020

Lo stesso ragionamento svolto per le perdite nei bilanci relativi a esercizi chiusi il 31 dicembre 2019 va ripetuto per le perdite che si rilevano in bilanci relativi a esercizi che siano stati chiusi il 31 gennaio 2020, il 29 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, o comunque in date intermedie, comprese tra il 1° gennaio 2020 e l'8 aprile 2020.

## Gli «anni di grazia» delle perdite

Se l'assemblea che ha approvato il

bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (chiuso con perdite "oltre il terzo" ma non "sotto il minimo") ha deliberato di considerare l'esercizio 2019 come l'anno "di grazia" di cui all'articolo 2446, comma 2 del Codice civile, e nel 2019 le perdite del 2018 non sono state riportate "entro il terzo", allora l'assemblea di bilancio che si svolge nel 2020 deve provvedere alla riduzione del capitale sociale (se ve ne è lo spazio) oppure al ripianamento delle perdite, per riportare almeno "entro il terzo". Se non vi è lo spazio per ridurre il capitale e la perdita non sia ripianata entro il terzo, la società si scioglie e gli amministratori non possono provvedere alla gestione imprenditoriale, ma devono limitarsi a una gestione conservativa. Se l'assemblea che approva il bilancio 2019 nel quale si rilevano perdite "oltre il terzo", ma non sotto il minimo, delibera di considerare il 2020 come anno "di grazia" e nel corso del 2020 le perdite non diminuiscono entro il terzo (o portino il capitale sociale sotto il minimo), l'assemblea che si svolge nel 2021 non sarà costretta a ridurre il capitale sociale (o, in mancanza, a ricapitalizzare la società), in quanto l'articolo 6 del Dl 23/2020, consentirà di considerare il 2021 come un secondo, eccezionale, anno di grazia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LE CONSEGUENZE NEL 2021

## Nessun dovere di riduzione del capitale o di ricapitalizzazione

Il 2021 sarà considerato come anno di grazia per qualsiasi rosso rilevato

Se il bilancio del 2019 rileva perdite entro il terzo (e, quindi, non viene adottato alcun provvedimento) e la situazione di deficit si aggrava nel 2020, portando le perdite oltre il terzo, l'organo amministrativo ha l'obbligo di convocare l'assemblea «senza indugio», in base all'articolo 2446, comma 1, del Codice civile (norma non "sospesa" dal Dl 23/2020). A questa assemblea «deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale» e l'organo amministrativo deve «dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione». In base all'articolo 6 del Dl 23/2020, non vi è però l'obbligo di adottare alcun provvedimento di riduzione del capitale o di ricapitalizzazione (e gli amministratori possono regolarmente continuare

nella loro gestione imprenditoriale, in continuità aziendale, senza passare a una gestione meramente conservativa).

Lo stesso discorso appena svolto deve essere ripetuto se il bilancio del 2019 non presenta perdite e queste, invece, maturano nel 2020 (a causa dell'epidemia) in misura superiore al terzo del capitale sociale: vi è, in tal caso, l'obbligo di convocare l'assemblea, ma (ai sensi dell'articolo 6, Dl 23/2020) senza dover adottare alcun provvedimento. Non si deve convocare invece l'assemblea se si tratti di perdite "entro il terzo".

A rigore, i provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 andrebbero invece adottati in relazione a perdite oltre il terzo maturate, bensì nel 2020, ma ante epidemia: si pensi all'ipotetico caso di un bilancio in bonis al 31 dicembre 2019 e a un disastroso evento nel gennaio 2020.

Se il bilancio del 2020 chiuderà in perdita "oltre il terzo" (a prescindere dal fatto che si tratti di perdite tutte maturate nel 2020 o di perdite del 2020 che si

sommano a perdite del 2019 o di altri esercizi precedenti), l'assemblea di bilancio non dovrà assumere alcun provvedimento di riduzione del capitale sociale o di ricapitalizzazione della società (in base all'articolo 6, Dl 23/2020). Gli amministratori potranno continuare la gestione imprenditoriale, senza passare a una gestione conservativa.

La norma di cui all'articolo 6, Dl 23/2020, lascia intendere che il 2021 sarà un anno "di grazia" per qualsiasi situazione di perdita ("oltre il terzo") che si trascini in avanti dal 2020; quindi, ci sarà tempo fino all'assemblea di bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021 per sistemare le cose, senza dover adottare provvedimenti nel corso del 2021. Diverso, invece, il discorso, per una società che chiuda in bonis il 2020 ed entri in deficit nel corso del 2021: in questa situazione, «senza indugio» dovranno essere adottati «opportuni provvedimenti».

—A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA

di Guido Vasapolli - Andrea Vasapolli

Il volume, edito RT Editore - Il Sole 24 Ore affronta contemporaneamente gli aspetti civilistici e fiscali concernenti la redazione dei bilanci e la liquidazione delle imposte sui redditi, trattando a 360 gradi tutti i temi di interesse per chi, commercialista o professionista d'azienda, deve affrontare gli adempimenti relativi al bilancio, alla determinazione del reddito d'impresa e alle dichiarazioni fiscali.

ACQUISTA SUBITO IL VOLUME

su [ilssole24ore.com/vasapolli](http://ilssole24ore.com/vasapolli)

nelle librerie professionali

Volume cartaceo € 160,00

Versione digitale € 160,00

Volume cartaceo + Versione digitale € 256,00

GRUPPO 24 ORE

SERVIZIO CLIENTI LIBRI - tel. 02/30.300.600 - [servizioclienti.periodici@ilssole24ore.com](mailto:servizioclienti.periodici@ilssole24ore.com)

## FORFETTARI

## I redditi a tassazione separata esclusi dal tetto dei 30mila euro

Non concorrono al limite per l'accesso o la permanenza nel regime

## Alessandra Caputo

Gli emolumenti assoggettati a tassazione separata in base dell'articolo 17 del Tuir non concorrono alla determinazione del limite di 30mila che impedisce l'accesso al regime forfettario. Lo hanno chiarito le Entrate con la risposta 102 a una istanza di interpello. Il caso analizzato riguardava un contribuente, esercente attività di impresa in regime forfettario che, nel 2019, aveva conseguito anche un reddito di pensione di ammontare inferiore a 30mila euro e un emolu-

mento arretrato, erogato dall'Inps, relativo a redditi dell'anno 2018 il quale emolumento avrebbe causato lo splafonamento. A decorrere dal 2020, il legislatore (con il comma 692 della legge 160/2019) ha ripristinato quale causa ostativa per l'accesso e per la permanenza nel regime forfettario, l'aver percepito, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, un reddito di lavoro dipendente o assimilato di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, di ammontare oltre 30mila (articolo 57, comma lettera d-ter).

L'Ufficio ha chiarito che la disposizione di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 190/2014 richiama i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir e, pertanto, ai fini della determina-

zione del limite di 30mila euro rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria. L'emolumento arretrato percepito dal contribuente trova, invece, disciplina nell'articolo 17 del Tuir (e, in particolare, alla lettera b) del comma 1) il quale, in presenza di determinati requisiti, consente di poter assoggettare questi redditi a tassazione separata. Non potendo, quindi, ricondurre gli emolumenti percepiti a quelli di lavoro dipendente e assimilato gli stessi vanno esclusi dalla determinazione della soglia di 30mila euro. Nel caso specifico, veniva quindi consentito al contribuente la prosecuzione dell'attività in regime forfettario essendo il reddito di pensione percepito nel 2019 inferiore a 30mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA